

REPUBBLICA ITALIANA

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI Ravenna SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Piervittorio Farinella ha pronunciato la seguente**

SENTENZA

**nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 916/2020 promossa da: R.XXXX C.XXXXX (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) , con il patrocinio dell' avv. M.XXXXXXXXXX N.XXXX e dell' avv. A.XXX S.XXXXXXXXXX F.XXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) ; , elettivamente domiciliato in C. SO M.XXXXXXXXX, 9 48018 FAENZA presso il difensore avv. M.XXXXXXXXXX N.XXXX o o o LO
ATTORE**

contro

**CANTINA D. FAENZA - S.XXXXXXXXXXXXXXXXXX COOPERATIVA (C.F. XXXXXXXXXXXX) ,
con il patrocinio dell' avv. B.XXXX M.XXX e dell' avv. , elettivamente domiciliato in
XXXXXXXXXXXXXXXXX PER LA L.XXXXXX 34 48121 Ravenna, presso il difensore avv. B.XXXX
M.XXX CONVENUTO .05 Q U) LU I-"o I I LU Q O or LU Q_"Z) O**

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti.

E.XX O or p"or LU LU Z tr \$\$numero_ruolo\$\$ \$\$anno_ruolo\$\$ Sentenza n. 659/2023 pubbl. il 03/10/2023 RG n. 916/2020 MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato C.XXXXX R.XXXX esponeva quanto segue. Il 21.09.2018 alle 13: 30 egli si trovava con il proprio autocarro presso la sede della XXXXXXX di Faenza - S.XXXXXXXXXXXXXXXXXX C.XXXXXXXXXX, in via XXXXXXX n. 2.X Faenza - di cui è socio - per conferire l' uva precedentemente raccolta nel suo podere agricolo, in Brisighella (RA). In quei giorni - dato che si era in periodo di vendemmia - presso la cooperativa erano presenti molti anche altri coltivatori diretti che, come C.XXXXX, vi avevano portato la propria uva. Sul piazzale pertanto si formano colonne di mezzi, che si allineano in attesa del proprio turno per scaricare il raccolto.

Giunto il suo turno, C.XXXXX faceva misurare la gradazione e il peso dell' uva; quindi, su indicazione del personale della Cooperativa, portava il proprio autocarro di fianco alla vasca corrispondente al tipo di uva conferita.

Tuttavia, subito prima di effettuare lo scarico dell' uva, egli veniva chiamato a gran voce da un addetto della XXXXXXX che si trovava dalla parte opposta della vasca, che gli faceva segno di non scaricare e , sempre a gesti, lo invitava a raggiungerlo dalla parte opposta della vasca.

C.XXXXX pertanto entrava nell' area coperta del capannone; qui l' operatore gli diceva che essendo la sua uva "D.O.C.", non avrebbe dovuto essere scaricata in quella vasca bensì in un' altra.

Mentre ascoltava tali indicazioni, improvvisamente C.XXXXX scivolava su un tratto di pavimento su cui si trovava una sostanza scivolosa (acqua o forse uva schiacciata). Nel cadere a terra egli, istintivamente, portava il braccio all' indietro per attenuare l' urto, procurandosi così la lussazione della spalla sinistra e un trauma al piede.

Veniva subito richiesto l' intervento del 118 e C.XXXXX veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell' O.XXXXXXXXXX F.XXXX.

Qui gli veniva diagnosticata una lussazione della spalla sinistra, con prognosi di 25 giorni lavorativi.

LU Dopo la visita ortopedica e indagine radiologica, egli veniva dimesso dal Pronto Soccorso con previsione di un successivo controllo clinico e rx entro circa 3 settimane.

Nei mesi successivi si sottoponeva a ulteriori visite e esami ed effettuava sedute di rieducazione motoria.

LL In data 17.10.2019 si sottoponeva a visita medico-legale del Dott. B.XXXXX A.XXXXX, il quale redigeva una consulenza, nella quale così concludeva: "S.XXXX sin: ipotrofia delle masse muscolari del moncone e del braccio; motilità che fatica ad arrivare a 90; rotazioni impedito per 1/3; chiusura a pugno regolare ma ipovalida. Conclusioni: dall' esame della documentazione in atti e dopo avere praticato l' esame obiettivo risulta che C.XXXXX R.XXXX riportò una lussazione gleno omerale con frattura della glena scapolare sinistra. giustificato il nesso di causalità fra l' evento lesivo e le lesioni riportate. Residua dolore e limitazione funzionale alla spalla sinistra per cui si valuta il danno biologico nella misura del 11% con incidenza sulla specifica (coltivatore diretto) per 1/3 del danno di cui sopra o in subordine si applica il punto pesante per 1/3 del 11%. La temporanea è stata totale per gg 30 e parziale 22.02.2019". "Evidenziata la responsabilità della società convenuta per l' accaduto, ai sensi della previsione di cui all' art. 2051 o, in alternativa, all' art. 2050 e comunque, in subordine, ex art. 2043 c.p., ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patiti dall' attore.

o 05 \$\$numero_ruolo\$\$ \$\$anno_ruolo\$\$ pagina 2 di 7 Sentenza n. 659/2023 pubbl. il 03/10/2023 RG n. 916/2020 Repert. n. 1237/2023 del 03/10/2023 Si costituiva la soc. XXXXXXX di Faenza - S.XXXXXXXXXXXXXXXXXX cooperativa, contestando integralmente le avverse deduzioni.

In particolare, parte convenuta evidenziava che: - il sinistro è avvenuto in pieno giorno e in un luogo, quale la XXXXXXX di F.XXXX, che il convenuto ben conosce, essendo lo stesso socio e conferitore di uva da decenni; - in particolare, egli avrebbe dovuto sapere che la cantina (al cui interno egli sarebbe scivolato) , è un luogo in cui è vietato accedere, appunto in considerazione del fatto che in periodo di vendemmia vi sono continui e movimentazione dell' uva, attività che ben può comportare la presenza sul pavimento di sostanze liquide; - tanto il divieto di accesso ai predetti locali che la presenza di pavimento scivoloso sono segnalati mediante appositi cartelli - il C.XXXXX, inoltre, nella circostanza calzava delle scarpe tipo "Crocs", inadatte al luogo e alle mansioni da svolgere I luoghi in questione, pertanto, non presentavano alcuna "insidia " E il sinistro è ascrivibile a una condotta colposa dello stesso danneggiato, idonea a integrare il "caso fortuito" che, in base alla previsione di cui all' art. 2051 c.c., esclude la responsabilità del custode.

Il giudice ammetteva in parte le prove testimoniali e per interpello richieste dalle parti e disponeva una C.T.U. medico-legale sulla persona dell' attore.

Alle udienze del 21.4.2021 e dell' 8.6.2021 aveva luogo l' assunzione delle prove.

La c.t.u. medico legale veniva depositata l' 8.7.2021. _Q CO LO CO Dopo diversi rinvii, a causa di legittimo impedimento del magistrato titolare, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, il quale, dopo lo scambio di note scritte autorizzate, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. I. L. sjc sjc Q ***** In sede di interpello, C.XXXXX R.XXXX ha ammesso che, secondo le disposizioni vigenti presso la sede della società convenuta, i soci conferitori dovevano percorrere o sostare solamente nelle zone loro riservate, aggiungendo tuttavia che a volte al conferitore veniva detto di spostarsi da altra parte, " in attesa del suo momento". Ha poi ribadito di essere entrato nella cantina in quanto era stato "invitato ad entrare", mentre ha escluso di avere indossato, nel frangente, "un paio di ciabatte di plastica; indossavo un paio di scarpe e non so essere più preciso visto il tempo trascorso". co Il teste C.XXXXX C.XXX, fratello di C.XXXXX R.XXXX, precisato di non essere stato presente all' accaduto, ha riferito che la sera del 21.09.2018 era andato alla sede d.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, per riprendere il camion lasciato sul posto dal fratello.

Nell' occasione "un dipendente, che non conosco" gli aveva riferito il fatto, così come riportato nel capitolo 4

("[...] appena prima di azionare il dispositivo che consente al c.d. "ribaltabile" dell' autocarro di effettuare lo scarico dell' uva, il Sig. C.XXXXXX R.XXXX veniva chiamato ad alta voce da un addetto della XXXXXXXX che si trovava dalla parte opposta della vasca e che gli faceva cenno di fermarsi e di non scaricare il raccolto"). Anche suo fratello gli aveva riferito le stesse circostanze.

Q o 05 \$\$numero_ruolo\$\$ \$\$anno_ruolo\$\$ pagina 3 di 7 Sentenza n. 659/2023 pubbl. il 03/10/2023 RG n. 916/2020 Riguardo alle calzature indossate nell' occasione dal fratello, il teste dichiarava di averlo aiutato a caricare il camion " E presumo che avesse in dosso gli scarponcini che di solito si usano in campagna; escluso che mio fratello indossasse delle ciabatte di plastica al momento del carico". Il Giorno successivo il testimone si era recato ancora presso la cantina, per scaricare l' uva al posto del fratello, che non era in grado di guidare " E anche a me hanno fatto attendere all' interno del piazzale della cantina fuori dalla fila dei normali conferitori [...] c' era del personale della Cooperativa nel piazzale antistante la cantina che coordinava le operazioni dicendo dove ciascuno doveva andare; c' era anche una fila di camion [...] io non sono entrato nella cantina quando sono andato a conferire; un addetto mi ha indicato dove mi dovevo posizionare e poi fare lo scarico sempre rimanendo nel piazzale" Il teste A.XXXXXXXXXX D.XXX, che aveva lavorato come cantiniere per la società convenuta, nell' anno antecedente al sinistro, ha riferito di non essere stato presente sul luogo il giorno dei fatti.

Ha inoltre dichiarato che durante la vendemmia c' era una grande confusione; normalmente i conferitori rimanevano nel piazzale "ma poteva capitare che fossero chiamati ad avvicinarsi o ad entrare dentro la cantina per sentire, vista la confusione, quello che diceva loro il cantiniere " co Ha altresì riferito che gli addetti allo scarico - persone diverse dai cantinieri - che operano | all' esterno della cantina, sul piazzale, danno disposizioni ai conferitori su cosa fare una volta che con il camion arrivano sul piazzale della Cooperativa per scaricare il raccolto.

Il teste ha dichiarato di non ricordare la presenza di un cartello indicante il pavimento scivoloso; ha aggiunto che i cartelli erano sul portone della cantina e , una volta aperto il portone, i cartelli non si vedevano.

or LU C.XXXXXXXXXX F.XXX, anche all' epoca dei fatti direttore della XXXXXXXX di F.XXXX, ha anzitutto confermato che secondo le disposizioni vigenti presso la sede della società convenuta, i soci conferitori dovevano percorrere o sostare solamente nelle zone loro riservate ("assolutamente sì, c' è una circolare che tutti gli anni viene spedita pre-vendemmia a tutti i soci, che spiega punto per punto il comportamento che ogni socio conferitore deve tenere, a cominciare dai presidi antinfortunistici (giubbotto catarifrangente; scarpe antinfortuniste) , dalla necessità di proceder ad una velocità moderata e di sostare ed utilizzare solo le vie presegnalate; in più in questa circolare è specificato che i conferitori non devono assolutamente entrare nella cantina, intesa come stabilimento; divieto segnalato anche da appositi cartelli presenti in loco; alla circolare è allegata una piantina che spiega il percorso che i camion devono fare"). Ha altresì confermato che, nel periodo di conferimento dell' uva, nel piazzale erano presenti circa 7/8 operatori addetti allo scarico, mentre all' interno ve ne sono altri 5/6 ("cantinieri"). Per comunicare con il coltivatore che deve conferire l' uva, il cantiniere esce su una passerella lunga circa 5 metri.

Il teste non aveva assistito all' incidente occorso al C.XXXXXX, ma aveva visto quest' ultimo poco dopo, "seduto su una seggiola di plastica fuori dalla cantina con due/tre soci conferitori che O 05 \$\$numero_ruolo\$\$ \$\$anno_ruolo\$\$ pagina 4 di 7 Sentenza n. 659/2023 pubbl. il 03/10/2023 gli erano attorno e si teneva il braccio; alla mia domanda di cosa fosse succo RG n. 91 6/2020 proposto di chiamare il 118 [...] quando era seduto su Re pert. In. 1237 /2023 de In 0 3/1 0/2023 di ciabatte di plastica tipo crocks; C.XXXXXX non mi ha detto di essere caduto e mi chiedeva solo di "rimettergli dentro il braccio", cosa che il personale dell' ambulanza aveva cercato di fare, quando era giunto sul posto.

B.XXXXXXXXXX F.XXX, dipendente della cantina di Faenza in qualità di responsabile dell' area di scarico, ha a sua volta confermato che, in base alle disposizioni in vigore, i soci conferitori avrebbero dovuto rimanere nelle zone loro riservate, che si trovano nel piazzale, ossia all' esterno dello stabilimento.

Ha altresì ribadito che C.XXXXXX, quel giorno, indossava delle ciabatte di plastica ("lo so perché sono stato

il primo a soccorrerlo"). Il teste non aveva assistito alla caduta dell' odierno attore, né era in grado di dire perché quest' ultimo fosse entrato all' interno dello stabilimento ("l' ho visto quando incominciava a rialzarsi; C.XXXXX si teneva il braccio e diceva che era tutto a posto, io l' ho redarguito sia perché era entrato nello stabilimento sia perché indossava delle ciabatte di plastica e non le scarpe antinfortunistiche"). Riferiva infine che il pavimento della cantina era in effetti bagnato, ma che questo era del tutto normale, "vista l' attività si svolgeva; noi dipendenti passiamo tutto il giorno sul pavimento bagnato con le scarpe antinfortunistiche e non cadiamo". O) C. Tanto premesso, si rammenta che la S.C. ha ripetutamente osservato che, ai sensi dell' art. 2051 cod. civ., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e , ove la Prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un' obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l' ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (cfr. Cass. civ. sez. 6 n. 11526 del 11/05/2017). Si è inoltre stabilito che allorché venga accertato che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l' adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell' evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr. Cass. civ. sez. 3, n. 23584 del 17/10/2013; sez. 3, n. 12895 del 22/06/2016). Nel caso in esame, è accertato che il C.XXXXX è caduto a terra, verosimilmente scivolando su un pavimento bagnato o comunque cosparso di sostanza scivolosa (i resti dell' uva scaricata) , ma all' interno di un ambiente in cui egli non poteva accedere (l' interno dello stabilimento, ossia la cantina propriamente della) , come espressamente sancito anche dalla circolare esplicativa inviata ogni anno ai soci della Cooperativa (v. dep. C.XXXXXXXXXX) , nonché dai cartelli posti sul piazzale, recanti sia il divieto di accesso all' interno ai non autorizzati, che l' avvertimento sulla presenza di un pavimento scivoloso.

Che tali cartelli rimanessero occultati una volta aperto il portone della cantina, come riferito dal teste A.XXXXXXXXXX, è circostanza che lascia perplessi: anzitutto non è stata allegata dallo stesso attore, né in atto di citazione, né in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c. (laddove si o 05 \$\$numero_ruolo\$\$ \$\$anno_ruolo\$\$ pagina 5 di 7 Sentenza n. 659/2023 pubbl. il 03/10/2023 non avrebbe molto senso collocare in loco dei cartelli contenenti indicazioni importanti per la sicurezza dei presenti e , al tempo stesso, consentirne l' occultamento proprio durante lo svolgimento delle operazioni la cui sicurezza i cartelli stessi dovrebbero contribuire a garantire. Va poi osservato che dalle fotografie allegate alla comparsa di risposta, ritraenti lo stato dei luoghi, non emerge che in cartelli in questione fossero in alcun modo occultati.

Infine, lo stesso attore, in sede di interrogatorio, ha riferito di essere consapevole che i soci conferitori erano tenuti a percorrere o sostare solamente nelle zone loro riservate.

Il fatto che uno degli addetti alla cantina lo avesse invitato a recarsi all' interno emerge dalle sole dichiarazioni dell' attore; suo fratello C.XXX ha riferito di avere appreso tale circostanza, oltre che dal fratello, da "un dipendente, che non conosco", sicché non vi è stato modo di riscontrare sul punto tali dichiarazioni. Di contro, il teste C.XXXXXXXXXX ha riferito che, per comunicare con i coltivatori che deve conferire l' uva, i cantinieri escono su un' apposita passerella lunga circa 5 metri.

In ogni caso, anche laddove fosse stato invitato a entrare nel locale interno della cantina, il C.XXXXX, in virtù delle più volte citate prescrizioni, avrebbe dovuto rifiutarsi, ben potendo interloquire con l' addetto anche rimanendo all' esterno.

Si rammenta infatti che, anche con recentissimo arresto, la S.C. ha precisato che, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l' evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca (Cass. civ. sez. 3, n. 21675 del 20/07/2023). Q.XXXX alla circostanza che C.XXXXX indossasse al momento scarpe "tipo Crocs " o comunque inadatte per chi accedeva a un luogo con quelle caratteristiche, questa è stata negata dallo stesso attore (il quale peraltro ha riferito di non ricordare che tipo scarpe indossasse quel giorno, visto il tempo trascorso); il fratello C.XXX, al riguardo, ha

riferito di "presumere" che il primo indossasse "gli scarponcini che di solito si usano in campagna", pur escludendo che potesse indossare "ciabatte di plastica al momento del carico". A fronte di tali dichiarazioni, non particolarmente specifiche, si pongono quelle assai più precise dei testi C.XXXXXXXX ("quando era seduto sulla seggiola C.XXXXX indossava un paio di ciabatte di plastica tipo crocks") e , soprattutto, B.XXXXXXXX ("sì è vero che C.XXXXX era entrato nello stabilimento indossando delle ciabatte di plastica: lo so perché sono stato il primo a soccorrerlo [...] io l' ho redarguito sia perché era entrato nello stabilimento sia perché indossava delle ciabatte di plastica e non le scarpe antinfortunistiche"). Tenuto conto del carattere perentorio di tali ultime dichiarazioni, non vi è una terza possibilità: o I due testi hanno entrambi consapevolmente mentito oppure hanno detto la verità. Orbene, a fronte del carattere generico delle contrastanti asserzioni dell' attore e di suo fratello, oltre che dell' evidente interesse del primo a negare la circostanza, deve ritenersi, in mancanza LLI di qualsivoglia elemento concreto che autorizzi un' opposta conclusione, che i testi C.XXXXXXXX e B.XXXXXXXX abbiano riferito il vero.

In base a quanto esposto risulta pertanto integrato il presupposto del "caso fortuito", idoneo a escludere, in base alla previsione di cui all' art. 2051 c.c., la responsabilità del custode.

o or p Né può essere, nel caso in esame, utilmente invocata l' ipotesi di responsabilità per attività pericolose ex art. 2050 c.c., avendo la società convenuta dimostrato (mediante la \$numero_ruolo\$ \$anno_ruolo\$ Sentenza n. 659/2023 pubbl. il 03/10/2023 RG n. 916/2020 Va infine esclusa l' invocabilità della previsione generale di cui all' art. 2043 c.c., tenuto conto, da un lato, dell' assenza di profili di colpa in capo alla convenuta e della più volte sottolineata condotta imprudente del danneggiato (cfr. anche il principio di cui all' art. 1227 co. 2 c.c., richiamato dall' art. 2056 c.c.). Ne consegue il rigetto della domanda proposta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni diversa domanda rigettata come in motivazione, così provvede: - Rigetta le domande proposte da C.XXXXX R.XXXX nei confronti della soc. XXXXXXX di Faenza - S.XXXXXXXXXXXXXX C.XXXXXXXXXX - Condanna parte attrice al pagamento, nei confronti della convenuta, delle spese processuali, che si liquidano in. 7.254, 00 per onorari, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. , nonché alle spese di C.T.U. (già liquidate provvisoriamente a carico dell' attore con provvedimento del 13.7.2021) , pari a. 500, 00 o o o LO Ravenna, 2 ottobre 2023 \$numero_ruolo\$ \$anno_ruolo\$ Il Giudice dott. Piervittorio Farinella .05 Q U) LU I-"o I I LU Q O or LU Q_"Z) O. E.XX O or p"or LU